

CRITERI PER LA RICOGNIZIONE, DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 136 E 157 DEL D. LGS. 42/2004 s.m.i.

Per “descrizione” si deve intendere sia il “riconoscimento” operato dall’ex Commissione provinciale per le bellezze naturali come anche la “delimitazione” (definita nei presenti *Criteria* come procedura di identificazione del “perimetro”) del vincolo da essa operata, e che entrambi sono contenuti nel testo del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

La “descrizione” contenuta nel provvedimento prevale sia sulla rubrica che sulla planimetria allegata, sempre che la proposta di vincolo e il relativo decreto di dichiarazione siano stati affissi agli Albi dei Comuni interessati dalla medesima descrizione.

Al fine di procedere alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice, come stabilita dall’articolo 143 (comma 1, lettera b) del medesimo Codice, sono assunti i seguenti criteri.

I suddetti criteri elencati nell’allegato A, parte integrante del presente documento, sono descritti e raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Limiti amministrativi
2. Elementi naturali
3. Limiti catastali
4. Elementi artificiali
5. Linee virtuali
6. Mancanza di riferimenti
7. Bene non più esistente
8. Discordanza tra rubrica e “descrizione” del provvedimento
9. Discordanza tra “descrizione” e planimetria del provvedimento
10. Testo del provvedimento non univocamente interpretabile
11. Errori di trascrizione - Refusi



REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

servizio
assetto
del territorio

1. LIMITI AMMINISTRATIVI	
1A	<p>Il perimetro, descritto nel provvedimento e individuabile sulla planimetria allegata o in cartografia coeva allo stesso, <u>coincide</u> con il limite amministrativo attuale o presenta scostamenti riconducibili alla trasposizione informatica del dato originario o al maggiore dettaglio di scala del dato geografico CTR rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.0000 o di altra planimetria di riferimento.</p> <p>In questo caso si assume il limite amministrativo attuale, certificato dalla Agenzia del Territorio e riportato sulla CTR 1:5.000.</p>
1B	<p>Il perimetro descritto nel provvedimento, coincidente con il limite amministrativo, e rappresentato nella planimetria allegata o in cartografia coeva allo stesso, si discosta dal limite amministrativo attuale in maniera non riconducibile al caso 1A.</p> <p>Si accerta presso il Comune che, dall'epoca della dichiarazione di notevole interesse pubblico, non siano avvenute mutazioni dei limiti amministrativi per provvedimento legislativo e si assume il limite amministrativo attuale, certificato dalla Agenzia del Territorio e riportato sulla CTR 1:5.000.</p>
1C	<p>Il perimetro è costituito dal limite amministrativo originario, attestato secondo la descrizione del provvedimento su elementi geografici naturali certi nella loro localizzazione (crinali, dorsali, vette, corsi d'acqua, ecc...), che non corrispondono al limite amministrativo attuale.</p> <p>In questo caso si ridisegna su CTR il perimetro del provvedimento seguendo gli elementi fisici di riferimento visibili anche nell'ortoimmagine più aggiornata, sui quali si attestava il confine amministrativo descritto nel provvedimento e rappresentato su IGM.</p>
1D	<p>Quando il perimetro è costituito dal limite amministrativo e sono state accertate modifiche ai limiti amministrativi comunali/provinciali/regionali per provvedimento legislativo, si assume il limite amministrativo rappresentato nella planimetria allegata al provvedimento.</p>

2. ELEMENTI NATURALI	
2A	<p>Il perimetro è costituito da un corso d'acqua per il quale il provvedimento non specifica la localizzazione del limite (se sponda o mezzeria).</p> <p>Si assume quale perimetro la rappresentazione derivata dalla CTR e riferita alla mezzeria del corso d'acqua.</p>
2B	<p>Il perimetro è costituito da un corso d'acqua per il quale il provvedimento specifica la localizzazione del limite (ovvero: sponda sx, sponda dx o mezzeria).</p> <p>Si assume quale perimetro la relativa sponda o mezzeria come rappresentata sulla CTR.</p>
2C	<p>Il perimetro è costituito da un corso d'acqua con andamento ramificato o meandriforme, senza specificazione della localizzazione del limite (se sulla sponda o in mezzeria).</p> <p>Si assume quale perimetro la mezzeria del ramo del corso d'acqua rappresentato sulla CTR più distante dall'area oggetto di vincolo.</p>
2D	<p>Il perimetro è costituito dalla sponda di un lago (anche in riferimento alla</p>



REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

servizio
assetto
del territorio



Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia

	sua quota media sul livello del mare) o dalla linea di costa. Si assume quale perimetro la sponda del lago o la linea di costa come rappresentata sulla CTR.
2E	Il corso d'acqua/lago citato nel provvedimento e rappresentato su IGM non è presente sulla CTR. In questo caso si effettua preliminarmente un sopralluogo per verificare la presenza del corso d'acqua/lago (con l'utilizzo di GPS portatile), in caso di esito negativo si georeferenzia sulla CTR il tratto rappresentato in IGM o in altra cartografia coeva, utilizzata dal provvedimento.

3. LIMITI CATASTALI

3A	Il perimetro è costituito da particelle catastali riferite a Catasti storici (preunitari o unitari) rintracciati e identificabili nella planimetria allegata al provvedimento. Si assume il dato storico verificato con riferimento agli originali d'impianto e riportato per corrispondenza sul catasto attuale e sulla CTR.
3B	Il perimetro è costituito da particelle catastali riferite a Catasti storici (preunitari o unitari) non rintracciabili e delle mappe storiche riferite all'epoca dell'imposizione del vincolo, come anche di una mappa allegata al provvedimento. Si verifica per il tramite dell'Agenzia del Territorio la possibilità di provare la permanenza (o la corrispondenza) delle particelle originarie del catasto storico nel catasto attuale. Ci si avvale per le verifiche anche delle ortoimmagini ove si possano identificare gli elementi fisici (immobili, recinzioni, parchi, giardini) citati nel provvedimento e determinare di conseguenza il perimetro oggetto di vincolo. Si può applicare anche la procedura del criterio 6A.
3C	Il perimetro è costituito da particelle catastali riferite al Catasto attuale, ma sono successivamente intervenuti frazionamenti delle particelle citate nel provvedimento, ovvero parti delle stesse sono state soppresse per la costruzione di vie di comunicazione. Si assume il perimetro determinato dalle particelle catastali nella loro forma originaria e coeva alla data del provvedimento, come rintracciabili attraverso la verifica sulla cartografia coeva, riportando il dato per corrispondenza sul catasto attuale e sulla CTR.
3D	Il perimetro è costituito da particelle catastali, aree demaniali o portuali riferite a Catasti coevi al provvedimento di vincolo non rintracciabili, sono successivamente intervenuti frazionamenti delle particelle citate nel provvedimento, modificazioni degli elementi artificiali o amministrativi forniti e si è in assenza di una mappa allegata al provvedimento. Si verifica per il tramite dell'Agenzia del Territorio o del Servizio Demanio Regionale la impossibilità di provare la permanenza (o la corrispondenza) delle particelle o degli elementi citati dal decreto nel catasto attuale. Essendo la stessa area interamente interessata da un ulteriore vincolo paesaggistico di estensione superiore a quello in oggetto, essendo ininfluyente ai fini della tutela paesaggistica, il perimetro adottato si attesta sugli elementi, anche

parziali, come attualmente rintracciati.

4. ELEMENTI ARTIFICIALI	
4A	<p>Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari: il tracciato di tali elementi, descritto nel provvedimento è individuabile sulla planimetria allegata o in cartografia coeva allo stesso e coincide con il tracciato attuale o presenta scostamenti riconducibili alla trasposizione informatica del dato iniziale o al maggior dettaglio di scala del dato geografico CTR 1:10.000 rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.000 o altra cartografia coeva di riferimento.</p> <p>Si assume quale delimitazione il tracciato individuabile dalla CTR.</p>
4B	<p>Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari. Il tracciato di tali elementi, descritto nel provvedimento è individuabile sulla cartografia storica IGM, ma si discosta dal tracciato attuale CTR, presentando scostamenti non riconducibili alla trasposizione informatica del dato iniziale e non è riconoscibile sull'ortofotografia.</p> <p>In questo caso si georeferenzia sulla CTR il tratto rappresentato in IGM o in altra cartografia coeva di riferimento utilizzata dal provvedimento.</p>
4C	<p>Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari: il tracciato di tali elementi è riscontrabile esclusivamente sulla carta IGM.</p> <p>Si assume quale delimitazione il tracciato IGM georeferenziato sulla CTR verificando sull'ortofotografia la corretta localizzazione, ovvero si effettua un sopralluogo (con l'utilizzo di un GPS portatile).</p>
4D	<p>Il perimetro è costituito da tratti riferiti a viabilità e/o altri elementi fisici lineari non univocamente interpretabili, con la possibilità di vedere sottratti o inseriti edifici o terreni.</p> <p>Si assumono, dopo aver verificato con l'ortofotografia e/o effettuato un sopralluogo (con l'utilizzo di GPS portatile), in mancanza di altre informazioni e/o elementi, le indicazioni presenti sulla planimetria allegata al provvedimento o sugli estratti cartografici disegnati dal Ministero, georeferenziati sulla CTR.</p>
4E	<p>Il perimetro è costituito da viabilità, linee ferroviarie, sentieri, canali e/o altri elementi fisici lineari: il tracciato citato nel testo del provvedimento non è individuabile né su IGM, né su CTR, né su ortofotografia.</p> <p>Si assume, in mancanza di altre informazioni e/o elementi, il perimetro rappresentato sulla planimetria allegata al provvedimento o sugli estratti cartografici disegnati dal Ministero georeferenziati sulla CTR.</p>

5. LINEE VIRTUALI	
5A	<p>Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee virtuali colleganti punti noti.</p> <p>Si assume quale delimitazione la linea retta congiungente i punti noti ed individuabili sia sulla carta IGM/cartografia coeva di riferimento utilizzata dal provvedimento, sia sulla CTR.</p>
5B	<p>Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee specificate dal provvedimento (ad es. curve di livello, delimitazioni indicate su P.R.G. o</p>

	proposte nell'ambito degli strumenti di pianificazione). Si assume il medesimo dato come rappresentato sulla CTR.
5C	Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee virtuali specificate nella planimetria ufficiale allegata, pertanto potrebbe presentare scostamenti riconducibili alla trasposizione informatica del dato originario o al maggiore dettaglio di scala del dato geografico CTR rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.0000 o di altra planimetria di riferimento. Si assume quale delimitazione il tracciato riportato sugli stralci planimetrici, georeferenziati sulla CTR.
5D	Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee specificate nella planimetria ufficiale allegata non presenti sulla CTR. Si assume quale delimitazione il tracciato riportato sulla planimetria ufficiale allegata, georeferenziata sulla CTR.
5E	Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee specificate dal provvedimento (ad es, delimitazioni indicate nell'ambito degli strumenti di pianificazione). Si assume quale delimitazione il tracciato riportato sugli stralci planimetrici degli strumenti urbanistici, georeferenziato sulla CTR.

6. MANCANZA DI RIFERIMENTI

6A	Il perimetro è privo di qualsiasi tipo di riferimento (catastali, geografici e cartografici): sono in generale riferiti ai vincoli ante 1939 che riportano solo l'ambito e il nome del proprietario. Esperiti gli opportuni approfondimenti, qualora tutte le ricerche abbiano dato esito negativo, si trasmette la documentazione relativa al bene alla Commissione regionale costituita ai sensi dell'articolo 137 del Codice.
-----------	--

7. BENE NON PIÙ ESISTENTE

7A	Il bene oggetto di dichiarazione non esiste più e il fatto è stato oggetto di verbale di constatazione redatto dal Sindaco del Comune territorialmente competente e acquisito agli atti del Comitato Tecnico. Si attua la seguente procedura: 1. Si assume come ricognizione ai sensi dell'articolo 143 del Codice il verbale del Sindaco. 2. Si delimita e rappresenta per il PPR il perimetro oggetto di vincolo applicando i presenti criteri; 3. Si comunica il fatto alla Commissione regionale costituita ai sensi dell'articolo 137 del Codice allegando una proposta di conferma/modifica/rimozione del vincolo, da assumersi in base alla natura del riconoscimento operato in origine.
-----------	--

8. DISCORDANZA TRA RUBRICA E "DESCRIZIONE" DEL PROVVEDIMENTO

8A	Si rileva l'errata o incompleta citazione nella Rubrica del provvedimento dei seguenti riferimenti: - Province/Comuni i cui territori sono interessati dal vincolo; - Elementi storici o geografici. Si assume quale "delimitazione" del vincolo quella descritta nel testo del provvedimento (ad es. elenco Comuni citati nella delimitazione e nel riconoscimento).
-----------	---



REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

servizio
assetto
del territorio



Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia

9. DISCORDANZA TRA “DESCRIZIONE” E PLANIMETRIA DEL PROVVEDIMENTO

9A	<p>Si rileva l'incongruenza tra la “descrizione” contenuta nel provvedimento e la rappresentazione planimetrica allegata.</p> <p>Si assume quale perimetro del vincolo quello desumibile dalla “descrizione” presente nel provvedimento.</p>
----	---

10. TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON UNIVOCAMENTE INTERPRETABILE

10A	<p>Il testo del provvedimento non è univocamente interpretabile per verificare la volontà della Commissione rispetto anche alla planimetria allegata al provvedimento, qualora presente.</p> <p>Si delimita e rappresenta il perimetro oggetto di vincolo applicando i presenti criteri e seguendo quello desumibile dalla planimetria allegata, ove presente.</p> <p>Qualora non sia possibile definire il perimetro, si trasmette la documentazione relativa al bene alla Commissione regionale costituita ai sensi dell'articolo 137 del Codice.</p>
-----	---

11. ERRORI DI TRASCRIZIONE - REFUSI

11A	<p>Si rilevano errori di trascrizione o refusi nella “descrizione” del perimetro (errori di toponomastica, riferimenti catastali, omissioni)</p> <p>Si assume quale perimetro del vincolo quello desumibile dalle intenzioni dell'estensore, evidenziando l'errore nelle note allegate.</p>
-----	--